



Comune di Fossalta di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.09.2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – L'Attività contrattuale

Articolo 2 – Organi competenti per gli atti delle procedure contrattuali

Articolo 3 – La determinazione a contrattare

Articolo 4 – Commissione di gara

Articolo 5 – La determinazione di aggiudicazione

Articolo 6 – Forma del contratto

Articolo 7 – Spese contrattuali

Articolo 8 – Il repertorio

Articolo 9 – Inadempimento e ritardi

Articolo 10 – Controversie

Articolo 11 – Tutela dei dati personali

TITOLO II – DEI SINGOLI CONTRATTI

Capo I – CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 12 – Rinvio

Articolo 13 – Commissione Giudicatrice

Articolo 14 – Seggio di gara

Articolo 15 – Modalità di costituzione della Commissione Giudicatrice

Articolo 16 – Determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei componenti del seggio di gara per gare di lavori pubblici

Articolo 17 – Spese contrattuali

Capo III – ALTRI CONTRATTI

Articolo 18 – Compravendita

Articolo 19 – Permuta

Articolo 20 – Comodato

Articolo 21 – Brokeraggio

Articolo 22 – Transazione

Articolo 23 – Contratto d'opera professionale

Articolo 24 – Donazione

Articolo 25 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI

ART. 1

L'attività contrattuale

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalla normativa statale e dagli atti dalla stessa richiamati, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Essa si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza, economicità, efficacia, tempestività, semplificazione, non discriminazione, salvaguardia della libera concorrenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti, proporzionalità e pubblicità.
3. L'attività contrattuale del Comune è finalizzata al perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico.
4. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia indicata al comma 1.
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le normative, nazionali e comunitarie, vigenti in materia.

ART. 2

Organi competenti per gli atti delle procedure contrattuali

Le competenze per i diversi atti delle procedure contrattuali sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 3

La determinazione a contrattare

1. In conformità al disposto dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000, il contratto deve essere preceduto dalla determinazione che manifesta la volontà dell'Ente di assumere il vincolo contrattuale.
2. La determinazione, nel rispetto della vigente normativa, deve indicare tassativamente i seguenti elementi:
 - a. Il fine che con il contratto si intende perseguire, i vantaggi che con esso l'Ente Locale intende ottenere per il raggiungimento o soddisfacimento dell'interesse pubblico;
 - b. l'oggetto del contratto;
 - c. la forma che deve avere;
 - d. le clausole ritenute essenziali in relazione al tipo di contratto;
 - e. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del servizio interessato al contratto in qualità di responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4

Commissione di gara

1. Ove prevista, e fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 13, 15 e 16, la Commissione per l'esame delle offerte è nominata dal Segretario comunale, su proposta del responsabile del procedimento ed è composta:
 - dal Responsabile del Settore cui afferisce il contratto, in qualità di Presidente, o dal Segretario comunale
 - da un dipendente di categoria D competente nella materia oggetto del contratto

- da un altro dipendente, di categoria non inferiore alla C, che funge anche da segretario verbalizzante.
- 2. I membri delle Commissioni giudicatrici svolgono i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti nonché del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- 3. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 51 del codice di procedura civile. I commissari e il segretario, con apposita dichiarazione, all'atto dell'insediamento, danno atto della insussistenza di conflitti di interesse e delle cause di astensione previsti dalla normativa indicata al periodo precedente.
- 4. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

ART. 5

La determinazione di aggiudicazione

1. La determinazione di aggiudicazione è l'atto con il quale, accertata la conformità degli atti di gara alle previsioni di legge, di regolamento, al bando o alla lettera invito, viene individuato il contraente con cui stipulare il contratto alle condizioni indicate nella determinazione a contrattare.
2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.
3. Nei casi ammessi dalla normativa vigente, la determinazione di aggiudicazione coincide con quella a contrattare.

ART. 6

Forma del contratto

1. I contratti nei quali è parte il Comune sono stipulati per iscritto, pena la nullità.
2. Sono stipulati nella forma dell'atto pubblico o nella forma pubblica amministrativa i contratti relativi a diritti reali su beni immobili, i rapporti contrattuali derivanti da concessioni/locazioni di durata ultranovennale nonché i contratti per i quali la Legge preveda la suddetta forma. Sono stipulati nella forma dell'atto pubblico informatico ovvero, in modalità elettronica, nella forma pubblica amministrativa, i contratti pubblici relativi ad affidamenti di servizi e forniture di importo superiore ad euro 75.000,00 e di lavori di importo superiore ad euro 100.000,00. Negli altri casi, i contratti possono essere stipulati ricorrendo alla scrittura privata, ove per Legge non sia disposto altrimenti. Per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 la stipulazione del contratto avviene, di norma, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (proposta ed accettazione), anche tramite posta elettronica certificata o strumenti telematici di acquisto e di negoziazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, ultimo periodo, la stipulazione del contratto in modalità elettronica avviene secondo le vigenti norme in materia di amministrazione digitale, tramite l'utilizzo di appositi strumenti software oppure tramite acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di contratto cartaceo.
Le sottoscrizioni avvengono con firma digitale. Qualora la controparte di un contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa sia priva di firma digitale, e' consentita l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, corredata da documento di identità del sottoscrittore, ferma restando l'attestazione, da parte dell'Ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell'operatore e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale.
4. In caso di acquisto sui mercati elettronici, la stipulazione del contratto avviene secondo le regole vigenti per i suddetti mercati, ferma restando la forma contrattuale prevista dal regolamento del Comune sui contratti.
5. Nel caso di stipulazione a mezzo scrittura privata, la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, può non essere contemporanea ma avvenire in tempi e luoghi diversi.
6. I contratti nell'interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario comunale. Possono essere stipulati per mano di notaio: a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda; b) quando sia motivatamente previsto nella determinazione a contrattare.
7. La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrattare.

8. Gli atti che modificano precedenti contratti hanno la stessa forma del contratto principale cui ineriscono.

ART. 7

Spese contrattuali

1. Le spese inerenti ai contratti sono a carico del contraente, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e salvo diverse disposizioni di legge.
2. Il Comune può motivatamente assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese contrattuali nel caso di acquisto di beni immobili e mobili, o quando l'altro contraente sia una Pubblica Amministrazione.
3. 4. Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia e di bollo, dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale ove previsti, è effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.

ART. 8

Il repertorio

1. Il Segretario comunale, nella sua qualità di pubblico ufficiale rogante, è sottoposto alle regole della Legge notarile.
2. Ogni atto rogato dal Segretario comunale deve essere obbligatoriamente registrato a repertorio.
3. Sul repertorio devono essere annotate anche le scritture private soggette alla registrazione in termine fisso

ART. 9

Inadempimenti e ritardi

1. Nel caso di inadempimento o ritardi nell'esecuzione della prestazione per fatti imputabili all'esecutore del contratto, si applicano le penali o le clausole risolutive contrattualmente previste.
2. La penale può essere introitata anche a mezzo di escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.
3. La risoluzione del contratto per inadempimento è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile e dal Codice dei contratti pubblici.

ART. 10

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 11

Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e comunale in materia.

TITOLO II DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I

CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 12

Rinvio

1. L'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia e agli atti dalla stessa richiamati.
2. In caso di affidamento diretto ai sensi della vigente normativa, per importi inferiori ad euro 5.000,00 iva esclusa, la determinazione a contrarre può essere sostituita da un atto che indichi, in modo semplificato, l'interesse pubblico che si intende soddisfare, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, la copertura finanziaria, la congruità del prezzo rispetto alla qualità della prestazione,

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

3. In caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 20.000,00 euro per le forniture ed i servizi e sino a 40.000,00 euro per i lavori, la determina a contrarre può coincidere con la determina di affidamento e di impegno di spesa.

ART. 13

Commissione Giudicatrice.

1. Nel caso di contratti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), la commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile del servizio, in relazione agli appalti di propria competenza, su proposta del RUP.
2. Possono essere, tuttavia, affidati ad un seggio di gara l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara, l'apertura, la lettura e l'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche.

ART. 14

Seggio di gara.

Il seggio di gara, composto da personale interno all'amministrazione comunale, è costituito dal RUP, assistito da due testimoni o dal solo RUP.

ART. 15

Modalità di costituzione della Commissione Giudicatrice.

1. Salvo diverse disposizioni normative in materia, la commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o sia necessario in ragione delle peculiarità o della complessità della procedura di gara, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate al comma 7.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti - in numero massimo di cinque - competenti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del commissario selezionato, ove lo stesso non sia già pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
3. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente; è inoltre prevista la nomina di un segretario della Commissione. Può fungere da segretario della commissione anche uno dei componenti esperti.
4. La commissione è presieduta, di norma, da un Responsabile di Settore incaricato di posizione organizzativa ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario comunale.
5. Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione al fine di evitare che, a breve distanza di tempo, lo stesso esperto sia scelto per valutare procedure di gara nel medesimo settore, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura avuto riguardo alla struttura organizzativa e alla maggiore o minore disponibilità di figure professionali da coinvolgere nella commissione.
6. Si applicano ai commissari, sia interni che esterni, le cause di astensione, di incompatibilità e di sussistenza di conflitto di interessi previste dal Codice dei contratti e dalla normativa dallo stesso richiamata. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause sopra indicate.
7. L'accertata carenza di organico è attestata dal responsabile del procedimento che provvede, con apposita determinazione, a individuare il/i componente/i esperto/i esterno/i della commissione, in conformità alla vigente normativa, determinandone il compenso e fissando il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi. In tali casi, il Presidente, di norma, è un dipendente interno al Comune di Fossalta di Portogruaro. I commissari esterni sono scelti tra dirigenti e funzionari di amministrazioni aggiudicatrici, ovvero tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno tre anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, individuati

sulla base di indagini di mercato; b) professori universitari di ruolo, individuati sulla base di indagini di mercato c) professionisti, con almeno cinque anni di esperienza, individuati mediante indagine di mercato, qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad Ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio. Si applica il secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

ART. 16

Determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei componenti del seggio di gara per gare di lavori pubblici

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.
2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso tenuto conto delle competenze professionali, del numero delle offerte e del valore e complessità della procedura.
3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

ART. 17

Spese contrattuali

Le spese contrattuali sono a carico del contraente.

CAPO II ALTRI CONTRATTI

ART. 18

Compravendita

1. I beni mobili di valore inferiore ad € 20.000,00 sono alienati, previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito internet comunale, al miglior offerente.
2. Per particolari motivi di ordine sociale, i beni mobili possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta.
3. In caso di cessione di beni da rottamare od eliminare, l'acquirente si dovrà impegnare a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore.

ART. 19

Permuta

Al contratto di permuta relativo a beni mobili, registrati e non, si applicano le norme del contratto di alienazione, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione dei valori, devono essere effettuate su tutti i beni permutati.

ART. 20

Comodato

1. Non è consentito concedere beni in comodato, se non nei casi in cui il Comune intenda perseguire un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico e non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal comodatario.
2. Il comodato relativo a strutture immobili del Comune è consentito nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale sull'utilizzo delle strutture comunali che ne detta la relativa disciplina.
3. Le motivazioni a fondamento della concessione in comodato devono essere indicate nel provvedimento preliminare alla stipulazione del contratto.
4. Tutte le spese occorrenti per servirsi del bene come previsto all'articolo 1808, comma 1, del codice civile sono a carico del comodatario

5. Nel contratto di comodato è previsto l'obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, quando il Comune ha necessità di servirsene.

ART. 21

Brokeraggio

Il Comune può avvalersi del servizio di un broker, abilitato all'esercizio dell'attività per la conclusione di contratti di assicurazione.

ART. 22

Transazione

1. Il Comune, per prevenire una lite insorgente o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull'esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione è immediatamente vincolante per la controparte, lo diventa per il Comune solo dopo l'approvazione dell'Amministrazione, una volta acquisiti i pareri obbligatori, ove previsti.
3. Se ricorrono le condizioni per addivenire ad una transazione, il responsabile del procedimento redige e trasmette al dirigente competente apposita relazione esplicante l'analisi della procedura, i termini del contenzioso, le condizioni tecniche e giuridiche, alle quali ritiene vantaggioso aderire o promuovere la transazione.

ART. 23

Contratto d'opera professionale

1. La disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è contenuta nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'ufficio verifica, in capo al contraente, il possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.
3. Il contraente è individuato nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, sulla base dell'esperienza e della competenza tecnica, nella materia oggetto del contratto; nel caso di sostanziale equivalenza tra profili professionali, sulla base del costo della prestazione.

ART. 24

Donazione

1. Non è consentito effettuare donazioni di beni immobili.
2. La donazione da parte del Comune di beni mobili di modico valore è eccezionalmente ammessa quando ricorrano speciali circostanze di ordine sociale, da motivare congruamente nel provvedimento di donazione.
3. Qualora ricorrano motivi di interesse pubblico è consentita l'acquisizione, a mezzo donazione, di beni mobili o mobili registrati, previa deliberazione della Giunta.

ART. 25

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia eventuali disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale.
4. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento all'entrata in vigore del presente Regolamento sono regolate dalle disposizioni vigenti alla data del bando di gara/ lettera d'invito/ richiesta di offerta.